



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 31/07/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2003, n. 1031.

Terme di Castelnuovo site nel Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg) - Accredimento provvisorio (art. 8 quater, co. 7 D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni).

L'Assessore alla Sanità relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal competente Ufficio n. 2, confermate dal Dirigente dello stesso, dal Dirigente del Settore e dal Direttore Generale dell'ARES, giusto parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale Sanitaria con nota n. 1767 del 14 aprile 2003, riferisce quanto segue:

Inquadramento

Con la Deliberazione 22 Luglio 1997, n.4467, la Giunta Regionale ha approvato il documento recante gli indirizzi interregionali per la regolamentazione dei rapporti con le Aziende Termali disciplinando in particolare le modalità (All. A/4 sub 1 e sub 2) ed i requisiti minimi di accreditamento, nonché i criteri per l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati (allegati A/1,A/2,A/3).

In detto atto, la Giunta Regionale ha deliberato che l'accredimento possa avvenire a favore delle Aziende Termali debitamente autorizzate ed in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla vigente legislazione per l'esercizio delle attività sanitarie che assicurino tramite il possesso di ulteriori requisiti e standards una adeguata qualità delle specifiche e particolari prestazioni erogate.

I requisiti previsti sono quelli strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al DPR 14/1/97 e gli ulteriori requisiti e standard di qualità sono quelli previsti dalla suddetta DGR n.4467/97 ed in particolare dall'Allegato A1) della stessa; Al riguardo, E sig. Nicola Caccavelli, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società a r.l. "Fonte la Cavallina - TERME DI CASTELNUOVO" ha chiesto, come da formale documentazione in atti, l'ammissione all'accredimento per l'erogazione delle prestazioni termali per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Visti:

- l' Art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'Art. 1 della L. n.323/00 che promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali;
- il punto 1.A, 2. lett. 1 (assistenza distrettuale) dell'Allegato 1) del DPCM 29 novembre 2001 di Definizione dei livelli essenziali di assistenza;
- il DM. 15.12.1994, così come confermato dal DM. 22 marzo 2001, indicante l'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali per la cui valutazione di efficacia della terapia l'azienda accreditanda deve effettuare studi secondo le linee guida indicate all'art. 2.
- la determinazione del Dirigente del Settore Industria dell'Assessorato Industria Commercio ed

Artigianato n. 118 del 7 novembre 2000, con cui per quanto previsto dalla LR. n. 44/75, è stata conferita alla società Fonte la Cavallina s. r. l. con sede in Gallarate (Va) e stabilimento sito alla Contrada Crocella nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), la concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata "La Cavallina".

- i Decreti dirigenziali n. 3395 del 27 luglio 2001, n. 3406 del 17 gennaio 2002 e n. 3407 del 17 gennaio 2002, previa acquisizione del parere del Consiglio Superiore di Sanità, con cui il Ministero della Salute ha riconosciuto le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale La Cavallina, sgorgante nell'ambito dell'omonima concessione mineraria per la terapia inalatoria, per la balneofangoterapia e per la terapia idropinica.

- la Deliberazione n. 822/02, con cui la Giunta Regionale ha concesso alla predetta Società Fonte La Cavallina a r.l. l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'impianto termale denominato "TERME DI CASTELNUOVO" per praticare la terapia inalatoria, la balneofangoterapia e la terapia idropinica di cui ai citati Decreti dirigenziali nn. 3395/2001, 3406/2002 e 3407/2002 del Ministero della Salute.

Atteso che:

- nell'anno 2001, la mobilità passiva extraregionale per tale tipo di prestazioni, a quanto si avuto modo di rilevare dal modello H 2001, evidenzia valori sostanzialmente sovrapposti (Euro 2.669.050,00) a quelli rilevati nel 1999, con la conseguente considerazione che, se il flusso verso strutture di assistenza termale esterne alla regione è rimasto costante, analogamente vi è da dire per quello che dalle altre regioni si orienta verso la Puglia;

- nella Deliberazione di Giunta Regionale 27 Dicembre 1999, n.1832, in materia di cure termali, si provvedeva alla ridefinizione delle tariffe di riferimento da adottarsi per la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture termali transitoriamente accreditate della Regione, recependo quelle allegato all'Accordo 29.3.99 siglato a Padova tra Regioni e le Associazioni di Categoria;

- in detta deliberazione, sempre in materia termale, si precisava che già con la DGR 1003/99 si era provveduto: a definire i tetti regionali di spesa in materia di prestazioni termali, indicandosi in quella sede che per quelle erogate a favore di residenti di altre regioni, suscettibili di compensazione nell'ambito dei flussi di mobilità interregionale, non sussistevano limiti di remunerazione, con ciò intendendosi favorire esplicitamente anche il c.d. "turismo termale";

- nella deliberazione 15 Luglio 1999, n.1003:

(a) si fornivano indicazioni alle Aziende USL territorialmente competenti affinché provvedessero a concordare con le strutture termali pugliesi transitoriamente accreditate, con i Medici di Base e gli altri soggetti interessati le azioni ritenute più adeguate al fine di favorire i flussi attivi di domanda di prestazioni termali, riducendo per quanto possibile i livelli di mobilità passiva dei Cittadini pugliesi verso altre regioni.

(b) si rilevava la opportunità di favorire l'attuazione di interventi di assistenza termale quale fonte aggiuntiva di reddito per l'economia regionale anche per gli effetti economici indotti, ad esempio, dalla "residenzialità" alberghiera e turistica dei soggetti in terapia, di frequente accompagnati da loro familiari.

- con tali atti di indirizzo, la Giunta Regionale ha, in altre parole, inteso porre l'attenzione sulla opportunità, da una parte, di meglio valorizzare le fonti terapeutiche naturali presenti nella regione e, dall'altra, attraverso l'impiego delle stesse quale ulteriore fattore di attrazione, di indurre una più elevata fruizione ed impiego dei potenziali di offerta turistica ed alberghiera presenti in Puglia.

Tutto ciò premesso:

- considerato che le Terme di Castelnuovo della Daunia potrebbero ridurre il predetto saldo passivo di mobilità ed in ogni caso servire un vasto bacino di utenza comprendente non soltanto il Subappennino Dauno, ma anche le regioni contermini del Molise della Campania e della Basilicata, costituendo conseguentemente una occasione di sviluppo per la Comunità Montana del Sub Appennino Dauno, in sinergia con ulteriori azioni di offerta turistica del territorio previste dal progetto "Parco della Salute",

- trasmesso dal Sindaco di Castelnuovo alle Autorità regionali, come da documentazione in atti;
- richiamato per la disciplina dell'istituto dell'accreditamento provvisorio quanto previsto dal co.7 dell'Art. 8- quater del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99 e, circa il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, le disposizioni di cui al DPR 14/1/97 e gli ulteriori requisiti e standards di qualità previsti per le prestazioni termali dalla DGR n.4467/97 ed in particolare dall'Allegato AI) della stessa;
 - tenuto conto che, a norma dell'art. 8-quater, co.2 del D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del suddetto decreto legislativo;
- si ritiene:
- (a) di proporre alla Giunta Regionale, in via provvisoria, in applicazione di quanto sopra, l'accreditamento della Società a r.l. Fonte La Cavallina, con sede legale in Gallarate (Varese) e dello stabilimento in capo alla stessa sito alla contrada Crocella nel territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia, per l'erogazione con oneri a carico del SSN delle seguenti prestazioni termali:
- terapia inalatoria,
 - balneofangoterapia;
 - terapia idropinica,
- (b) di precisare che l'accreditamento provvisorio de quo:
- è concesso per la sola erogazione delle suddette prestazioni termali, con esplicita esclusione di ogni altra prestazione specialistica;
 - è concesso per la durata di 18 mesi, a far data dal giorno successivo a quello di adozione del presente provvedimento;
 - è subordinato al possesso ed alla sussistenza, da accertarsi a cura del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL FG/3 dei requisiti di cui al DPR 14/1/97 e degli ulteriori requisiti e standards di qualità previsti dalla DGR n.4467/97, in particolare dall'Allegato AI) della stessa;
 - in caso di verifica negativa, si intende non concesso con effetto dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- (c) di precisare che rientra nelle competenze della FG/3, mediante Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL:
- il recepimento degli accertamenti compiuti a cura del Dipartimento di Prevenzione della stessa circa il possesso e la sussistenza dei suddetti requisiti di cui al DPR 14/1/07 ed alla DGR n.4467/97 in capo al Soggetto richiedente;
 - l'accertamento in situ di quanto risultante dalla autocertificazione rilasciata dalla Società a r.l. "Fonte La Cavallina" che ha assicurato il possesso dei prescritti requisiti;
 - il proporre le tariffe differenziate tra quelle previste dalla DGR 1832/99, da applicarsi per ciascun ciclo di prestazione erogato, con l'indicazione dei punteggi raggiunti., in relazione al conseguimento dei predeterminati punteggi indicati su cinque livelli di classificazione, nell'allegato "A3" alla predetta DGR. n. 4467/97.
 - il registrare la conferma espressa in forma scritta da parte del Soggetto provvisoriamente accreditato circa la propria accettazione ed impegno al pieno rispetto delle procedure che regolamentano i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e con le Aziende USL (requisiti per l'accettazione dei pazienti, procedure di fatturazione, debiti informativi ed informatici, accordi contrattuali, etc).
- (d) di precisare, infine, che la concessione dell'accreditamento provvisorio non dà luogo a vincolo per la definizione dell'accordo contrattuale e non costituisce autorizzazione a maggiore spesa rispetto alle disponibilità finanziarie derivanti dalle assegnazioni previste per il 2003 a favore dell'Azienda USL FG/3.

COPERTURA FINANZIARIA LR 28/01 e successive modificazioni

A norma dell'Art. 4 della L.R. 4 Maggio 1999 n.17, così come modificato dall'Art. 13 della L.R. 13 Dicembre 1999 n.32, si attesta che "le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni".

Il Dirigente l'Ufficio 2
Lucia Buonamico

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, lettera f., della L. R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore alla Sanità;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio 2, dal Dirigente del Settore Sanità e dal Direttore Generale dell'ARES;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che la narrativa, che qui si intende richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di richiamare per la disciplina dell'istituto dell'accreditamento provvisorio, quanto previsto dal co.7 dell'Art. 8- quater del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99 e, circa il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, le disposizioni di cui al DPR 14/1/97 nonché gli ulteriori requisiti e standards di qualità previsti per le prestazioni termali dalla DGR n.4467/97 ed in particolare dall'Allegato A1) della stessa;

3. di disporre, per quanto previsto al precedente punto 2) e nella parte motiva, l'accreditamento provvisorio della Società a r.l. Fonte La Cavallina, con sede legale in Gallarate (Varese) e dello stabilimento termale denominato "TERME DI CASTELNUOVO" sito alla contrada Crocella nel territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia, che l'accreditamento provvisorio, con esplicita esclusione di ogni altra prestazione specialistica:

a) è concesso per la erogazione, con oneri a carico dei SSN, delle seguenti prestazioni termali:

- terapia, inalatoria,
- balneofangoterapia;
- terapia idropinica,

b) è concesso per la durata di 18 mesi, a far data dal giorno successivo a quello di adozione del presente provvedimento;

c) è subordinato al possesso ed alla sussistenza, da accertarsi a cura del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL FG/3 dei requisiti di cui al DPR 14/1/97 e degli ulteriori requisiti e standards di qualità previsti dalla DGR n.4467/97, in particolare dall'Allegato A1.) della stessa;

d) in caso di verifica negativa dei suddetti requisiti, si intende non concesso con effetto dalla data di approvazione del presente provvedimento;

4. di disporre che rientra nelle competenze della Azienda USL FG/3, mediante Deliberazione del Direttore Generale della stessa:

a) il recepimento degli accertamenti compiuti a cura del Dipartimento di Prevenzione della stessa circa il possesso e la sussistenza dei suddetti requisiti di cui al DPR 14/1/97 ed alla DGR n.4467/97 in capo al Soggetto richiedente;

b) l'accertamento in situ di quanto risultante dalla autocertificazione rilasciata dalla Società a r.l. "Tonte La Cavallina" che ha assicurato il possesso dei prescritti requisiti;

c) proporre le tariffe differenziate da applicarsi per ciascun ciclo di prestazione erogato, con l'indicazione dei punteggi raggiunti, in relazione al conseguimento dei predeterminati punteggi indicati su cinque livelli di classificazione, nell'allegato "A3" alla predetta DGR. n. 4467/97.

d) registrare la conferma espressa in forma scritta da parte del Soggetto interessato circa la propria accettazione ed impegno al pieno rispetto delle procedure che regolamentano i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e le Aziende USL (requisiti per l'accettazione dei pazienti, procedure di fatturazione, debiti informativi ed informatici, accordi contrattuali).

5. di precisare, a norma dell'Art. 8 quater, co.2 del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni; che la concessione dell'accreditamento provvisorio non dà luogo a vincolo per la definizione dell'accordo contrattuale e non costituisce autorizzazione a maggiore spesa rispetto alle disponibilità finanziarie derivanti dalle assegnazioni previste per il 2003 a favore dell'Azienda USL FG/3.

6. di stabilire che la presente deliberazione a cura dell'Assessorato alla Sanità sia notificata al Direttore Generale dell'Azienda USL FG/3, al Direttore Generale dell'ARES ed al Legale Rappresentante della Società a r.l. Fonte La Cavallina per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;

7. di dare mandato al Dirigente del Settore di trasmettere copia della presente deliberazione alle altre Aziende USL della Regione e di provvedere ai consequenziali adempimenti verso il Ministero della Salute, disponendosi altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP nei modi e termini di rito;

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Atti di Organi monocratici regionali
